REPUBBLICA ITALIANA



## ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE SERVIZIO 3 – GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 05 Febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.;

VISTO la Legge 8 Marzo 2000, n. 53;

VISTO il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana vigente;

VISTO il Dlgs 26 Marzo 2001 n. 151, art. 42 – comma 5;

VISTA la circolare prot. n. 182748 del 14/12/2011 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale relativa alle modalità di presentazione delle istanze e di autorizzazione del congedo straordinario art. 42 – comma 5, dLgs

26/03/2001, n. 151 per assistenza a soggetti in situazione di handicap grave;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, prot. n.

20667 del 07/02/2012, relativa al trattamento economico durante il periodo del

congedo ex art. 42 dlgs 151/2001;

rilasciato dalla Azienda Sanitaria Provinciale Commissione Medica per l'Accertamento di Paternò (CT);

che per l'assistenza XXXXXXXXX ad altro familiare è stato già concesso un

la documentazione prodotta dalla richiedente attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio suddetto;

CONSIDERATO che il periodo di congedo, previsto dall'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa e che la dipendente Sig.ra Mazzamuto Giuseppa ha usufruito fino alla data odierna di 320 giorni di congedi straordinari art.42 L.151/2001, per assistere il genitore portatore di handicap grave, e

periodo di 48 giorni;

RITENUTO pertanto, di autorizzare la dipendente Sig.ra Mazzamuto Giuseppa a fruire del congedo straordinario, art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26/03/2001, in maniera frazionata per un periodo dal 13 Febbraio 2020, fino al 30 Giugno 2020, per un totale

di 25 giorni;

**VISTA** 

## DECRETA

- Art.2 I rientri previsti nella calendarizzazione richiesta, ai fini della esclusione dei giorni non lavorativi dal computo del periodo di congedo autorizzato, devono essere effettivi (con esclusione delle assenze per malattia e dei permessi previsti dalla legge n. 104/92 ex art. 33), inoltre è fatto obbligo alla richiedente comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che abbiano influenza sulla fruizione del presente congedo, compreso il ricovero a tempo pieno del disabile.
- **Art.3** La predetta dipendente, per il periodo di congedo richiesto e autorizzato, ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle sole voci fisse e continuative del trattamento fondamentale. Il medesimo periodo ha copertura ai fini pensionistici, ma non è valutabile ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e non da diritto alla maturazione delle ferie e festività soppresse.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessata, all'Ufficio ove la stessa presta servizio, ai Servizi 7 e 9 del Dipartimento della Funzione Pubblica per le rispettive competenze e inviato alla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, per il prescritto Visto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014, art. 68 e s.m.i.

2 9 GEN 2020

Il Collaboratore firmato Diana D'Angelo

Il Dirigente del Servizio ad interim firmato Pio Guida

VISTO SI PUBBÉICHI
"ORIGINALI AGLI ATTI D'UFFICIO"